Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2556

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2011

Disposizioni in materia di agevolazioni nel settore della pesca marittima

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca alcune disposizioni volte a favorire i lavoratori nel settore della pesca marittima.

L'articolo 1 si propone di equiparare, con riferimento al regime di esenzione dall'accisa sui carburanti, i pescatori delle acque interne con quelli che operano nelle acque marine, i quali già ususfruiscono di tale agevolazione.

La Tabella A del testo unico delle imposte sui consumi e sulle produzioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede l'esenzione esclusivamente per la pesca in acque marine mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività: trasporto merci e dragaggio.

L'attuale formulazione del punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 esenta gli «impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, (...) e per il dragaggio di vie navigabili e porti».

L'articolo 1, pertanto, elimina tale limitazione ed equipara il trattamento fiscale dei carburanti fra i due tipi di pesca, in considerazione del fatto che entrambi i segmenti sono alle prese con le grandi difficoltà derivanti dall'aumento dei costi del gasolio.

L'articolo 2 riguarda i Fondi paritetici. L'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori.

Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi.

L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di legge dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori.

I Fondi sono finanziati dal gettito della contribuzione dei datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono. Più specificatamente, il terzo comma dell'articolo 118, recita: «I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro, [...] fermo restando quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144». L'obiettivo, dunque, è, da un lato, quello di aprire i fondi paritetici anche a quei soggetti datoriali che non hanno partecipato alla costituzione del fondo, al fine di superare forme di monopolio sindacale e, dall'altro, quello di prevedere una quota fissa di stanziamenti per la formazione a favore della pesca marittima, settore scarsamente rappresentato all'interno dei Fondi.

L'articolo 3 mira a far rientrare il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca fra le mansioni particolarmente usuranti.

È da precisare che il lavoro a bordo sembra già rientrare nelle mansioni usuranti, in base a quanto dispone l'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale»* n. 208 del 4 settembre 1999, che riporta appunto «i lavori espletati in spazi ristretti [...]» e di mansioni «di bordo».

Tuttavia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, «sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee».

In base alla definizione appena citata, la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 374 del 1993 individuava tra le attività particolarmente usuranti, in relazione al profilo dell'aspettativa di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, quella dei «marittimi imbarcati a bordo».

Successivamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 59, comma 11, affidava ad un decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'identificazione dei criteri per pervenire ad un elenco delle mansioni usuranti.

Nel citato decreto ministeriale 19 maggio 1999, l'attività dei marittimi imbarcati a bordo non risultava più essere inclusa tra quelle particolarmente usuranti, escludendo in tal modo i lavoratori interessati dai relativi benefici previdenziali. Pertanto si rende opportuno ovviare a tale lacuna, inserendo il lavoro a bordo delle navi da pesca fra le mansioni usuranti, con ogni conseguenza di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3, dopo le parole «trasporto delle merci» sono inserire le seguenti: «e alla pesca,».

Art. 2.

1. Una quota degli stanziamenti erogati ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 3 per cento della dotazione complessiva, debbono essere destinati al finanziamento di progetti settoriali di formazione dei lavoratori della pesca marittima, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori imbarcati, dotati di un contratto collettivo nazionale di lavoro, anche non partecipanti al Fondo medesimo.

Art. 3.

1. Il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca rientra fra le mansioni particolarmente usuranti ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

€ 1,00